

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 dicembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(142) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' ASD QUARTICCIOLO Srl (ammenda € 1.000,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 41 del 7.10.2010).

La Procura Federale, con ricorso del 14 ottobre 2010, censura dinnanzi questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio del 7 ottobre 2010 limitatamente al capo di essa che ha sanzionato la società Quarticciolo Srl con la sola ammenda di € 1.000,00 e non anche con la penalizzazione di sette punti in classifica, che l'Organo requirente, in sede di discussione del deferimento, aveva richiesto.

Motiva la ricorrente che la società, essendo stata deferita per aver utilizzato in tredici gare del campionato di natura sperimentale denominato Juniores Primavera un giocatore sprovvisto di tesseramento, doveva essere sanzionata ai sensi dell'art. 18 comma primo lettera G, il quale prevede in siffatta fattispecie la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Precisa la ricorrente che il tesseramento del calciatore era stato annullato dalla Commissione Tesseramenti per apocriefa della firma del padre apposta sul modulo di richiesta di tesseramento e che la partecipazione del calciatore alle gare aveva falsato la regolarità delle stesse e, conseguentemente, dell'intero campionato.

Più in particolare espone la ricorrente che del tutto erroneamente il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di penalizzazione in quanto essa era stata formulata ai sensi dell'art. 10 comma sesto ultimo inciso CGS, ritenuto non applicabile al caso in esame, quando invece, una volta accertato il fatto illecito, è il giudice stesso che deve ricercare la norma applicabile, irrogando la sanzione concretamente afflittiva.

Questa Commissione con ordinanza del 18/19 novembre 2010, ha chiesto alla CR Lazio informativa sul Campionato Giovanile a cui partecipa la Società deferita nella corrente stagione sportiva, ricevendo notizia che l'attuale partecipazione è nel Campionato Giovanissimi Provinciali.

Alla udienza odierna, la Procura Federale si è riportata al ricorso, chiedendo il via principale l'irrogazione della penalizzazione di 7 punti in classifica, in subordine sanzioni di carattere alternativo.

Il ricorso, in punto di diritto, è fondato.

Ai sensi dell'art. 17 comma otto CGS “alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia

successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori”.

Non può dubitarsi che l'irregolarità dedotta nel deferimento, concernente l'apocriefa della firma del genitore del calciatore apposta sul modulo di tesseramento, era imputabile alla società, atteso che, come dichiarato dal calciatore interessato in sede di audizione dinnanzi l'organo inquirente, il modulo era stato firmato, da persona diversa dal padre del calciatore che all'epoca si trovava all'estero, nei locali adibiti a segreteria della società alla presenza anche del presidente della stessa.

Ritenuta l'applicabilità della norma sopra richiamata, va confermato l'orientamento consolidato di questa Commissione che non vi è automatismo di sanzione tra numero di gare disputate e punti di penalizzazione e che la sanzione medesima può essere inflitta con criteri equitativi giusto l'art. 18 comma primo lettera G CGS.

In forza di tale principio, poiché risulta che nella corrente stagione sportiva la società deferita non partecipa al campionato Juniores Primavera, nell'ambito del quale la penalizzazione dei punti in classifica andrebbe scontata, bensì al campionato Giovanissimi Provinciali, che non appare equo sanzionare con siffatta misura punitiva, questa Commissione ritiene opportuno non applicare la penalizzazione dei punti in classifica e di compensarla con l'inasprimento di quella già comminata della ammenda.

P.Q.M.

a parziale modifica della decisione impugnata, infligge alla società ASD Quarticciolo Srl la ulteriore sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)).

(151) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD S.E.F. TEMPIO PAUSANIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna - CU n. 13 del 7.10.2010).

La Procura Federale, con atto del 26 maggio 2010, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Agostino Madarese, quale presidente della società S.E.F. Tempio Pausania, nonché la stessa società S.E.F. Tempio Pausania per la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 32 commi 1 e 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti integrata dal paragrafo A/3 campionato di Promozione lettera F del Comunicato Ufficiale n. 1 / 1° luglio 2008 Lega Nazionale Dilettanti, in quanto era stato disatteso l'obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato Allievi o Giovanissimi indetti dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, oppure in alternativa al campionato Juniores – Under 18 organizzato dal competente Comitato.

La società veniva deferita a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 7 ottobre 2010, in accoglimento del deferimento e delle richieste sanzionatorie formulate in sede di discussione dalla Procura Federale, irrogava al sig. Agostino Madarese l'inibizione temporanea di un mese ed alla società l'ammenda di € 2.000,00.

Avverso tale decisione insorge la società A.S.D. SEF Tempio, la quale denuncia il vizio della procedura per palese irregolarità in quanto il deferimento le era stato comunicato ad un indirizzo per corrispondenza non più attivo dal 31 dicembre 2008, per cui non ne aveva avuto notizia, mancando così di presenziare all'udienza di discussione e di spiegare le proprie difese. Chiede pertanto l'annullamento della sanzione pecuniaria ad essa comminata, eccependo altresì che la Commissione Disciplinare Territoriale era incorsa nell'errore di aver affermato nella parte motiva della decisione che la società non aveva

presentato le proprie difese e non aveva chiesto di essere sentita, quando invece tutto questo era stato fatto.

Questa Commissione, con ordinanza 18/19 novembre 2011, resa al termine dell'udienza dibattimentale, ha disposto l'acquisizione a carico del Comitato Regionale Sardegna del foglio di censimento della società Tempio Pausania relativo alla stagione sportiva 2009/2010, dal quale è risultato l'indirizzo per corrispondenza della stessa in Via Antonello Muzzetto c/o Stadio N. Manconi Città Tempio Pausania, senza alcuna menzione nel documento acquisito dell'indirizzo della Casella postale 75.

Alla udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale si è rimessa alla decisione di questa Commissione

Il ricorso è fondato.

Non è contestato il fatto che il deferimento della Procura Federale era stato spedito all'indirizzo della società deferita della Casella postale 75 Tempio Pausania.

È ben vero che presso tale indirizzo era stata inviata dalla presidenza del Comitato Regionale Sardegna la denuncia datata 20 marzo 2009 di mancata partecipazione al campionato Allievi o Giovanissimi e di segnalazione della mancanza alla Procura Federale, denuncia che la società aveva ricevuto, tanto è che in data 17 aprile successivo aveva fatto pervenire alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna delle note a difesa.

Risulta altresì dagli atti che la comunicazione datata 14 giugno 2010 della Commissione Disciplinare Territoriale dell'avvenuto deferimento e della fissazione d'udienza di discussione con termine per la presentazione delle memorie, inviata alla società all'indirizzo Casella Postale 75 Tempio Pausania, era tornata alla mittente il 21 luglio 2010 perché non ne era stato curato il ritiro da parte della destinataria.

Da entrambe le circostanze può desumersi l'erroneità dell'asserzione della ricorrente che l'indirizzo della casella postale non era più attivo dal 31 dicembre 2008, perché, altrimenti, la denuncia del 20 marzo 2009 non sarebbe stata ricevuta e la comunicazione del 14 giugno 2010 sarebbe stata restituita alla mittente con diversa dicitura.

Tuttavia, non vi è prova in atti che il deferimento della Procura Federale del 25 maggio 2010, erroneamente inviato alla Casella Postale 75, sia stato comunque ricevuto dalla destinataria e tanto basta per ritenere fondato il ricorso.

La decisione deve essere conseguentemente annullata limitatamente alla posizione della Società ASD S.E.F. Tempio Pausania e va confermata in ogni altra parte in quanto non impugnata.

Gli atti del procedimento, in forza del combinato degli artt. 36 commi 10 ed 11, 37 comma 4 CGS, vanno rinviati alla Procura Federale per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata, rimette gli atti del procedimento alla Procura Federale; conferma per il resto la decisione.

Nulla per la tassa non versata

~~~~~

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 17 dicembre 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(150) – APPELLO DEL SIG. ROBERTO VENTURA (A.E. della Sezione AIA di Rieti)  
AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO**

**DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 43 del 14.10.2010).**

Il Sig. Roberto Ventura Arbitro Effettivo in forza alla Sezione di Rieti ha proposto reclamo avverso la sanzione della sospensione per anni due, comminata dalla Commissione Disciplinare Territoriale del CR Lazio con delibera pubblicata in data 14/10/2010, con Comunicato Ufficiale n. 43 in ordine alla gara Azzurra Greccio-Capradosso disputata il 6/1/2010.

Il reclamante non contesta i fatti addebitategli, ma chiede una riduzione della sanzione, ritenuta eccessivamente afflittiva, anche alla luce dell'art. 24 CGS.

All'udienza del 17/12/2010 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della decisione di primo grado.

Il reclamante, comparso di persona ha insistito invece per l'accoglimento dell'impugnazione.

I fatti oggetto del presente procedimento sono stati accertati e non vengono contestati. E' pacifico quindi che l'arbitro Ventura Roberto della sezione di Rieti abbia volontariamente omesso di riportare nel referto di gara l'espulsione a carico del calciatore Marrocchi Daniele. Successivamente ha integrato il detto referto riportando falsamente l'espulsione del calciatore Rossi Matteo, benché ben sapesse che lo stesso non aveva subito alcun provvedimento disciplinare in corso di gara, con ciò inducendo in errore gli Organi Disciplinari della FIGC e creando grave turbativa alla svolgimento del campionato.

I fatti sono estremamente gravi ed intaccano il prestigio e l'immagine della FIGC in generale e della classe arbitrale in particolare. Non appaiono ricorrere gli estremi per l'applicazione dell'art. 24 CGS. Infatti il Ventura, lungi dal collaborare fattivamente alla scoperta o all'accertamento delle violazioni commesse, interrogato per tre volte dal collaboratore incaricato della Procura Federale, ha reso tre versioni differenti tentando nei primi due interrogatori di alleviare le proprie responsabilità ed arrivando ad una piena confessione solo nel corso del terzo interrogatorio dopo che numerose, univoche e incontrovertibili testimonianze avevano fatto emergere la completa verità dei fatti, smentendo le prime due versioni dell'incolpato.

La sanzione inflitta in primo grado, quindi, appare congrua in relazione alla gravità della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che incombono specialmente su chi, in qualità di arbitro è deputato a valutare e sanzionare la condotta altrui. Il Ventura ha dimostrato assoluto disprezzo delle regole sportive nonché degli interessi e della legittime aspettative dell'organizzazione federale alla quale appartiene e di quelli degli altri singoli associati. Appare quindi che la CD Territoriale abbia tenuto in debito conto tutte le circostanze dei fatti, ivi compresa la confessione (resa con le modalità sopra descritte), in mancanza della quale la sanzione inflitta avrebbe dovuto essere maggiore.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.

**(172) – APPELLO DELLA SOCIETA' US PRAIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2010/2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 49 del 4.11.2010).**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con l'appellante che ha insistito per l'accoglimento del gravame e la Procura Federale che ne ha invocato il rigetto, osserva quanto segue.

Con l'atto di appello si denunciano quali vizi della decisione del primo giudice l'assoluta carenza della motivazione ed un generico richiamo all'atto di deferimento con conseguente riversamento nella pronuncia delle nullità che sarebbero contenute in esso.

In particolare lamenta la reclamante che la Procura ha invocato un inadempimento della ASD Barrese, sodalizio completamente estraneo al procedimento in esame, e che ha indicato come data di ricezione da parte della US Praia della raccomandata con cui le venivano comunicati l'emissione e il contenuto del lodo quella del 22/3/2004.

In effetti tali due inesatte indicazioni sono riportate nel deferimento, ma appare evidente che le stesse sono frutto di meri errori materiali, peraltro facilmente rilevabili dal semplice esame del resto del contenuto dell'atto e della documentazione ad esso allegata.

L'indicazione della ASD Barrese è inserita nella parte narrativa del deferimento e dopo poche righe si parla dell'odierna appellante quale autrice del contestato comportamento antidisciplinare, consistente nel non aver dato esecuzione alla decisione del Collegio Arbitrale.

Per quanto riguarda la data di ricezione della raccomandata di comunicazione del lodo nell'elencare gli allegati viene indicata quella esatta (22/3/2010), e copie della missiva e del relativo avviso di ricevimento sono accluse al deferimento al n° 4, punto che in effetti riporta l'esatto elemento, circostanza che rende facilmente riscontrabile l'errore.

Giova comunque ricordare che la pronuncia del Collegio Arbitrale non è impugnabile ed è immediatamente esecutiva, e ciò rende del tutto inconferente il richiamo difensivo relativo al passaggio in giudicato della suddetta decisione.

In merito poi alla stringatezza della motivazione, si rileva che il primo giudice ha fatto proprio il contenuto dell'atto di accusa intendendolo parte integrante della sua decisione ed ha così considerato come raggiunta la prova dell'illecito sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo.

Peraltro deve sottolinearsi come la società sia rimasta assente nel giudizio di primo grado, la sede in cui avrebbe potuto e dovuto, a pena di decadenza, denunciare i vizi dell'atto di incolpazione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può serenamente affermare che i meri errori materiali denunciati nel gravame, peraltro, come detto, riscontrabili con assoluta facilità, non hanno impedito ai deferiti di avere esatta contezza dell'accusa e quindi non hanno comportato alcuna lesione del diritto di difesa; conseguentemente, l'impugnata decisione non merita censure, neppure in ordine all'entità della sanzione.

Lo stesso può affermarsi con riguardo alla presunta carenza di motivazione che, seppur molto succinta, permette comunque di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione Territoriale che l'ha portata alla pronuncia della propria decisione.

Alla luce dei precedenti emersi nel corso del procedimento e degli elementi a disposizione di questa Commissione può valutarsi congrua l'entità della sanzione applicata dal primo giudice.

P. Q. M.

rigetta il ricorso e conferma integralmente l'impugnata decisione.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 17 dicembre 2010**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete